

REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 e i prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto figurano all'articolo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto

concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione⁽⁵⁾. Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2000/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 87,886 EUR/100 kg netti, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 28,63 EUR/100 kg netti per i fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.